

N. 339/15 R.G.

N. .... Cron.

N. .... Rep.



TRIBUNALE DI BELLUNO

n. 339/15 R.G.

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Umberto Giacomelli presidente relatore

Marcello Coppari giudice

Angela Feletto giudice

nel procedimento introdotto con reclamo ex art. 630, 3° comma, c.p.c.,  
proposto in data 9.3.2015

da

[Redacted name]

- reclamante -

nei confronti di

[Redacted name]

- reclamati -

in punto: reclamo ai sensi dell'art. 630, 3° comma, c.p.c. avverso l'ordinanza  
pronunciata in data 17.2.2015 dal giudice delle esecuzioni immobiliari dott.ssa  
C. Sandini nel procedimento esecutivo n. 83/05 r.g.

a scioglimento della riserva

premesso che il giudice delle esecuzioni immobiliari del tribunale di  
Belluno, con ordinanza pronunciata in data 17.2.2015 ha dichiarato la chiusura  
anticipata della procedura esecutiva n. 83/05 r.g. in applicazione dell'art. 164  
bis disp. att. c.p.c.;

rilevato che, avverso l'ordinanza, è stato proposto reclamo da parte di

[Redacted name]

osserva quanto segue.

E' stato impugnato, con il reclamo previsto dall'art. 630, 3° comma, c.p.c.,  
il provvedimento con il quale il giudice delle esecuzioni immobiliari del  
tribunale di Belluno, in applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., ha  
dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 83/05 r.g..

La reclamante ha censurato l'applicazione della citata disposizione da  
parte del primo giudice, chiedendo che il tribunale revochi l'ordinanza  
impugnata e disponga la prosecuzione della procedura e la "rimessione degli  
atti davanti al giudice dell'esecuzione per la fissazione di nuovi tentativi d'asta  
con prezzo ridotto, non inferiore al 20%".

Il provvedimento impugnato è stato emesso dal giudice delle esecuzioni immobiliari a norma dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 18, comma 2 *bis*, del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014), che così dispone: "*quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, che le probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo*".

La questione da esaminare in via preliminare riguarda l'individuazione del mezzo di impugnazione, che la procedente ha proposto nella forma del reclamo al collegio, ritenendo utilizzabile - in assenza della previsione di uno specifico rimedio - lo strumento disciplinato dall'art. 630, 3° comma, c.p.c., per l'assimilabilità della nuova fattispecie (provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c.) alle altre ipotesi di estinzione del processo esecutivo.

In tema di impugnazione dei provvedimenti di estinzione (in senso ampio) del processo esecutivo, la giurisprudenza di legittimità afferma che solo nel caso di estinzione per una delle cause tipiche previste dalla legge (quali la rinuncia agli atti *ex art.* 629 c.p.c., l'inattività delle parti *ex art.* 630 c.p.c., la mancata comparizione delle parti a due udienze successive *ex art.* 631 c.p.c., e le altre cause espressamente previste da disposizioni di legge speciale) il rimedio ammesso è il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c., mentre nei casi di estinzione per cause diverse da quelle tipiche il provvedimento, avendo contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., costituente il rimedio proprio per tali atti (v. Cass. 12.2.2008 n. 3276, Cass. 3.5.2011 n. 9676, Cass. 13.5.2015 n. 9837).

Al fine di individuare il mezzo di impugnazione proponibile avverso i provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., si deve stabilire se tale disposizione abbia introdotto una nuova figura di estinzione tipica oppure un'ipotesi di mera improcedibilità del processo esecutivo, derivandone l'esperibilità, nel primo caso, del reclamo *ex art.* 630 c.p.c. e, nel secondo, dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c..

Come è stato rilevato dalle prime decisioni di merito che hanno esaminato la questione (v. Trib. Bari 24.7.2015; cfr. Trib. Reggio Calabria 1.7.2015), a

favore della seconda soluzione possono essere addotte vari argomenti.

In primo luogo, con una considerazione di carattere sistematico, è stato rilevato che l'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. si inserisce in una novella del processo di esecuzione intervenuta diffusamente su numerose norme del codice di rito e delle disposizioni di attuazione, la cui finalità generale deve far ritenere che, se il legislatore avesse inteso introdurre una nuova ipotesi tipica di estinzione del processo esecutivo, non vi sarebbe stata ragione alcuna per collocarla al di fuori dello specifico contesto di riferimento (libro III, titolo VI, capo II, artt. 629 ss. c.p.c.).

✓ Muovendo dal principio di tassatività delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo (v. Cass. 10.12.2006 n. 27148), il comune denominatore delle figure tipiche dell'estinzione, disciplinate dal codice di rito, si rinviene nel verificarsi di un fatto "imputabile" ad una delle parti, o il sopravvenuto difetto di interesse all'esecuzione forzata (estinzione per rinuncia) o l'inadempimento di un onere di impulso o di presenza (estinzione per inattività qualificata o per mancata comparizione reiterata all'udienza).

Diversa è invece la *ratio* che presiede all'ipotesi di chiusura anticipata prevista dall'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., in cui l'esito anomalo o non fisiologico del processo esecutivo dipende da un'impossibilità oggettiva (estranea, cioè, al contegno delle parti) di proseguirlo, che viene valutata discrezionalmente dal giudice. La differente *ratio* che caratterizza le cause di estinzione e quelle di chiusura anticipata (o improseguibilità) del processo esecutivo, si riflette sul piano degli effetti sostanziali, nel senso che, mentre nei casi di estinzione tipica si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, risalente al primo atto del processo con il quale il creditore procedente o l'intervenuto hanno azionato esecutivamente il proprio diritto (art. 2945, 3° comma, c.c.), nel caso della chiusura anticipata per infruttuosità dell'espropriazione forzata, l'assenza di un fatto proprio del creditore, causativo della fine del processo - determinata invece da situazioni esterne discrezionalmente apprezzate dal giudice dell'esecuzione - deve indurre a riconoscere l'effetto sospensivo permanente della prescrizione. ✓

Considerando infine il dato letterale della disposizione in esame, l'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c. si riferisce alla "*chiusura anticipata del processo esecutivo*", utilizzando un'espressione che non solo è diversa da quella che contraddistingue l'istituto dell'estinzione *ex* artt. 629 ss. c.p.c., ma riproduce l'identica formula contenuta nell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c., in cui la "*chiusura anticipata*" viene espressamente contrapposta alla "*estinzione*", sul presupposto

logico-giuridico della loro diversa disciplina processuale.

In sintesi, si deve ritenere che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, proposta ai sensi dell'art. 164 *bis* c.p.c., può essere impugnato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. e non in quelle del reclamo al collegio *ex art.* 630, 3° comma, c.p.c..

Ne consegue che il reclamo in esame deve essere dichiarato inammissibile, risultando il provvedimento reclamato (l'ordinanza pronunciata in data 17.2.2015, con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 83/05 r.g. in applicazione dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c.) suscettibile di impugnazione mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..

La reclamante ha peraltro lamentato di aver proposto l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che tuttavia è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 5.3.2015, sul presupposto della ritenuta proponibilità del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c..

Va tuttavia rilevato che, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, all'esito della fase sommaria il giudice dell'esecuzione deve comunque assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di merito (v. art. 618, 2° comma, c.p.c.): di conseguenza, la pronuncia di inammissibilità, concretamente adottata dal giudice, non può pregiudicare il diritto dell'opponente di introdurre il giudizio di merito (v. Cass. 27.10.2011 n. 22503, con riferimento alla chiusura della fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615, 2° comma, 617 o 619 c.p.c., in cui "la mancanza del provvedimento ordinario relativo all'introduzione della successiva fase eventuale del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 c.p.c., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena").

Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi e del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne ha dichiarato l'inammissibilità, deve pertanto essere assegnato il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

In assenza di opposizione da parte dei reclamati, non costituiti, nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali della fase del reclamo, dovendosi tuttavia dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della

legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).

P.Q.M.


Il tribunale, pronunciando sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il reclamo, ed assegna il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
- 2) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.

Si comunichi.

Belluno, 17.12.2015

Il presidente  
U. Giacomelli



Depositate nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il 12 GEN. 2016  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
Rosalia BENEDET

IL CASO.it